



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PAVIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
Erminio Rizzi
all'udienza camerale del 18.01.2011
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura
del dispositivo la seguente
SENTENZA

nei confronti di:

BANGIT Lakbir nato in Marocco il 15.8.1980 - attualmente detenuto per questa causa c/o Casa Circondariale di Pavia dal 4.8.2010
Arrestato il 4.8.2010 - detenuto presente -

assistito e difeso da:

avv. Fabio Zavatarelli del Foro di Pavia (dif. di uff.) - presente

IMPUTATO

In ordine ai seguenti reati:

a) reato di cui all'art. 14, comma 5 quater prima parte del D. L.vo n. 286/1998 e succ. modif. e integr. perché, pur essendo stato già espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Cuneo emesso, ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter della medesima legge, in data 23 maggio 2009, notificato in pari data, ed eseguito con ordine del Questore di Vibo Valentia datato 27 gennaio 2010, con cui si intimava allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di giorni cinque - veniva nuovamente trovato, in violazione delle norme del predetto T.U. in materia di immigrazione, nel territorio dello Stato non avendo ottemperato a quanto disposto con nuovo decreto del Prefetto di Lodi emesso (ai sensi dell'art. 13, comma 5 ter ultima parte, così come introdotta dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009) in data 17 aprile 2010, notificato in pari data, ed eseguito con ordine del Questore di Lodi emesso in data 17 aprile 2010, notificato in pari data, con cui si intimava allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di giorni cinque.

Fatto commesso e quantomeno accertato in Pavia il 4 agosto 2010.

b) reato di cui agli artt. 110 e 337 c.p. perché in concorso con persona al momento non identificata, usava violenza per opporsi ai pubblici ufficiali del Commissariato di Pavia Sovr. Moretti Livio e Ass. Fortuna Massimo, mentre compivano legittimamente un atto di servizio ed in particolare, dopo essere stato fermato per un controllo mentre si trovava alla guida dell'autovettura Peugeot 206 tg. DY 515 WF, cercava di allontanarsi non ottemperando alla richiesta di esibire i documenti

Deposito in Cancelleria
oggi **27 GEN. 2011**
Il Cancelliere
M. Cazzola
E.G. MOLENDINI
Visto del P.G.

il _____

Passata in giudicato

il _____

Trasmessa copia al P.M.
come comunicaz. della
irrevocabilità della sent.
ex art. 28 D.M. 334/89

il _____

SCHEDA il _____

Campione Penale

n. _____

Reg. Corpi di Reato

n. _____

K



per l'identificazione personale, dandosi dapprima alla fuga conducendo l'autovettura alta velocità per le vie del centro abitato, ponendo in essere manovre tali da creare generale pericolo sia agli operanti che agli utenti della strada; successivamente, una volta raggiunto, tentava di darsi alla fuga a piedi colpendo, per divincolarsi, con calci e pugni il Sovr. Moretti Livio che cercava di bloccarlo, procurandogli lesioni descritte al capo C) che segue.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. per avere commesso il reato per conseguire l'impunità da un altro reato, e precisamente quello compiutamente descritto sub A).

Fatto commesso in Pavia il 4 agosto 2010.

c) delitto p. e p. dall'art. 110, 582, 585, 576 comma 1 in relazione al 61 n. 2 c.p. perché, con persona al momento non identificata, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al capo che precede e al fine di commettere tale delitto, cagionava al Sovr. Moretti Livio lesioni personali, consistite in "piccole ferite superficiali mano sinistra e gomito destro senza dolore sui segmenti ossei" giudicate guaribili in giorni tre s.c.

Fatto commesso in Pavia il 4 agosto 2010.

d) reato di cui all'art. 648 c.p. perché, al fine di procurare a sé l'ingiusto profitto derivante dall'indebito utilizzo del bene, acquistava o comunque riceveva, da persone di cui non sapeva o non voleva fornire alcuna indicazione per l'identificazione, un bene del quale, per peculiare natura, per caratteristiche oggettive e per qualità estrinseche, non poteva ignorare l'illecita provenienza, ovvero una autovettura modello Peugeot 206 tg. DY 515 WF oggetto materiale del delitto presupposto di furto avvenuto in data 9 febbraio 2010 in Milano.

Fatto commesso in luogo e data imprecisata e connesso ex art. 12 lett. b) c.p.p. ai reati sub A) e sub B).

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.

Con l'intervento del pubblico ministero in persona del dr Pietro Paolo Mazza.

Si procede alla discussione del giudizio abbreviato.

Conclusioni delle parti:

il pubblico ministero espone e chiede emettersi sentenza di condanna alla pena di:

- per il reato sub d) anni due di reclusione ed euro 600, 00 di multa,
- per i reati sub a) – b) – c) uniti dal vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato sub a) anni uno di reclusione, aumentato per il reato b) ad anni uno e mesi due di reclusione, aumentato per capo c) ad anni due e mesi tre di reclusione;

e così per una pena complessiva finale di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, ridotta per il rito ad anni due, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Il difensore espone e chiede:



- per il capo sub d) emettersi sentenza di assoluzione ex art. 530 – 2 co. c.p.p. perché il fatto non costituisce reato
- per il capo sub a) sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato,
- per i capi sub b) e c) uniti dal vincolo della continuazione e previa concessione le attenuanti generiche, il minimo della pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Lakbir BANGIT è stato tratto a giudizio davanti a questo giudice, per rispondere dei reati di cui all'epigrafe, a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, depositata il 13.10.2010 dal procuratore speciale dell'imputato, successivamente alla notifica di decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari, sede, il 23.09.2010.

All'udienza odierna, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

Ritiene il giudice che le emergenze processuali forniscano prova certa della responsabilità dell'imputato per i reati contestati.

Occorre preliminarmente osservare come la ricostruzione dei fatti, che risulta pacificamente come da verbale di arresto in data 04.08.2010, è stata efficacemente sintetizzata dal G.I.P. in occasione della convalida

dell'arresto e applicazione di misura così come di seguito si riporta.

In data 4.8.2010, verso le ore 03.00, una pattuglia della Questura nell'espletamento del servizio di controllo del territorio, notò la vettura Peugeot tg. DY-515-WF con a bordo due persone che alla vista degli operanti rallentò considerevolmente l'andatura;

gli operanti decisero di effettuare un controllo e indicarono al conducente di fermarsi;

quest'ultimo, invece di mostrare i documenti richiesti, ripartì celermente con l'intento di sottrarsi al controllo ed eseguì numerose manovre pericolose, in spregio al codice della strada (tra le quali imboccare una strada in senso vietato) e alla sicurezza delle vetture che transitavano sulla strada;

il conducente, per garantirsi la fuga, indusse il passeggero a scendere dalla vettura e a porsi in mezzo alla strada in modo da ostacolare l'inseguimento della pattuglia;

ciò nonostante, il conducente della Peugeot terminò la corsa contro il muro e la cancellata della scuola materna Martinetti;

ciò nonostante egli scese dalla vettura e si diede alla fuga a piedi; il Sovr. Moretti lo raggiunse, ma l'uomo si oppose con violenza, tanto che l'ufficiale di P.G. cadde a terra riportando lesioni; il fuggitivo riuscì a liberarsi e scavalcò la recinzione della scuola Moretti, tentando nuovamente di far perdere le sue tracce; ancora una



volta il Sovr. Moretti lo raggiunse e riuscì a fermarlo con l'ausilio di un collega definitivamente solo dopo aver contrastato la sua reazione consistita nello sferrare all'inseguitore calci e pugni; le lesioni riportate dal Sovr. Moretti, in relazione alle quali è stata formulata la prognosi di 3 giorni, sono documentate in atti; gli accertamenti eseguiti sulla vettura hanno consentito di accertare che la stessa è provento di furto in danno di Paolocà Vincenzo.

Occorre in proposito precisare che, dalla lettura del verbale di denuncia in atti, il furto risulta essere stato commesso in Milano la notte del 09.02.2010.

Risulta altresì acquisite copia dell'ordine di espulsione da ultimo emesso dal questore di Lodi e del relativo decreto prefettizio, indicati dal pubblico ministero in imputazione sub A), e che risultano essere stati regolarmente tradotti e notificati all'interessato che li ha sottoscritti.

Infine, si consideri che, in occasione dell'interrogatorio reso la G.I.P. in sede di convalida, l'indagato ha negato le proprie responsabilità dichiarando, per quanto di interesse, di essere tossicodipendente, di essere stato costretto a darsi alla fuga dal proprio pusher, tale Moussa di nazionalità senegalese, sotto la minaccia di un coltello e che la vettura, al volante della quale l'imputato era stato sorpreso, era in realtà nella disponibilità dello spacciatore.

Ha aggiunto di non aver usato alcuna violenza nei confronti dell'agente di polizia che lo aveva prima inseguito e poi bloccato.

Tali dichiarazioni paiono in gran parte prive di fondamento se si considera che, se gli eventi si fossero davvero svolti come riferito, l'imputato, quanto meno dal momento in cui il senegalese scese dall'auto, non avrebbe avuto più alcun motivo per proseguire nella rocambolesca e altamente pericolosa, per sé e per gli altri, fuga, posta in essere su di un'auto ricettata e non nella sua disponibilità. Ben avrebbe potuto l'imputato arrestare subito dopo la sua corsa e attendere gli operanti oppure abbandonare la vettura e cercare



di fuggire a piedi. Quanto alle violenze poste in essere le dichiarazioni del Bangit sono direttamente smentite dalla ricostruzione dell'episodio resa dagli operanti, dell'attendibilità dei quali non risulta alcuna valida ragione di dubitare, e che trova conferma anche nel certificato medico in atti che dà conto delle lesioni, fortunatamente non gravi, patite dal sovrintendente che provvide a bloccare il fuggitivo.

Ritenuto pertanto pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti fornita dagli operanti e passando alla discussione circa la sussistenza delle fattispecie ipotizzate dal pubblico ministero occorre preliminarmente osservare che, ai fini della sussistenza della fattispecie contestata sub a), nessuna rilevanza può esser data alla circostanza che l'imputato, nel periodo in cui si è trattenuto in Italia in violazione degli ordini di espulsione lui notificati, abbia o meno fornito un qualsiasi contributo, vero o falso che sia, a pendenti attività investigative. Difatti non risulta che alcuna autorità giudiziaria abbia mai autorizzato l'interessato a trattenerosi sul territorio dello stato nonostante gli ordini di espulsione che lo riguardavano.

Parimenti si ritiene di non condividere la linea difensiva secondo la quale la fattispecie prevista e punita dall'art. 14 comma 5° quater, prima parte del d.l.vo 286/98 non dovrebbe più essere applicata dal giudice italiano perché ritenuta in diretto contrasto con quanto dispone la direttiva 2008/115/Ce¹, dedicata ai rimpatri, e da alcuni interpreti ritenuta direttamente applicabile anche con riferimento a disposizioni nazionali di

¹ il cui termine di attuazione risulta scaduto il 24 dicembre scorso

rilievo penale.

Tuttavia, in accordo con quanto già sostenuto in una autorevole decisione del giudice² del merito, deve rilevarsi come possa addirittura dubitarsi di un effettivo contrasto delle specifiche previsioni penali contenute nell'art. 14 d.lgs. n.286/98 con quelle della direttiva rimpatri.

L'indirizzo interpretativo che ritiene a tutt'oggi applicabili le fattispecie di cui all'art. 14 del d.l.vo 286/98 fa leva sulle seguenti considerazioni in estrema sintesi di seguito riportate.

In primo luogo si osserva come la predetta direttiva non appaia autoapplicativa, per le norme incidenti su disposizioni di rilievo penale nazionali, in quanto rimette al singolo Stato di dettare la complessiva normativa di dettaglio che attui le singole disposizioni.

In secondo luogo non risulta un insanabile contrasto tra le norme della direttiva e la normativa che qui interessa. Difatti l'unica previsione che potrebbe direttamente contrastare con l'attuale procedura attiene alla previsione del termine da concedere per l'ordine di allontanamento volontario, che non potrà essere inferiore ai sette giorni, mentre ora secondo la legislazione nazionale è di cinque. Si consideri inoltre che detto termine risulta peraltro derogabile in ipotesi da definire nei dettagli a cura degli stati membri.

In terzo luogo viene rilevata l'inesattezza della interpretazione secondo cui per effetto della direttiva le sanzioni penali previste dall'ordinamento italiano per l'inottemperanza ad ordini di espulsioni sarebbero

² cfr tribunale di Verona sent. 18.01.2011, giudice Piziali

radicalmente abrogate perché in contrasto con la normativa dettata dalla direttiva, che prevedrebbe come unico strumento limitativo della libertà il trattenimento. Difatti è stato correttamente osservato che la direttiva non ha a oggetto il tema relativo agli interventi sanzionatori di natura penale previsti negli ordinamenti di alcuni stati comunitari tant'è vero che la direttiva esclude dal proprio ambito applicativo la disciplina dell'espulsione quale sanzione penale. Inoltre il suo contenuto e la sua intitolazione dimostrano come la stessa effettivamente si occupi delle "procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"³ per questo aspetto regolando anche il delicato istituto che ha trovato ampia e differenziata applicazione negli ordinamenti degli stati membri: cioè il trattenimento.

La fattispecie di cui all'art. 14 comma 5° quater d.lv.o 286/98 si limita invece a punire l'inosservanza, volontaria, da parte di un soggetto a un ordine dato dall'autorità niente a che vedere con il trattenimento finalizzato alla espulsione.

Vengono anche citati precedenti della corte di giustizia europea⁴ e di corte costituzionale.

Peraltro, tornando al caso oggi in esame, è appena il caso di osservare che, all'epoca in cui vennero notificati gli ordini di espulsione indicati in imputazione, la normativa europea non era ancora divenuta cogente e pertanto il termine di cinque giorni per l'allontanamento doveva considerarsi legittimamente dato.

³ cfr art. 1 della direttiva

⁴ cfr. sent. in data 30 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Said Shalimovich Kadzoev (Huchbarov) (Causa C-357/09 PPU)



Si consideri, a maggior ragione, che anche la volontaria condotta di sottrazione all'ordine di espulsione risulta perfezionatasi al più tardi il 4 agosto 2010⁵ ossia in precedenza alla data in cui la citata direttiva ha assunto vigore autoapplicativo. E poiché la norma penale si limita a sanzionare il volontario inadempimento all'ordine di espulsione, purché legittimamente impartito, e considerato che nel caso in esame queste condizioni si sono entrambe avverate si ritiene che la condotta posta in essere dall'imputato venga a configurare la fattispecie prevista e punita dall'art. 14, comma 5°-quater, prima parte, del d.l.vo 286/98 norma da considerare, per quanto sopra accennato, ancora in vigore.

Quanto alle rimanenti fattispecie la vicenda sopra delineata viene a configurare egualmente i delitti contestati dal pubblico ministero sub b) e c) risultando pacificamente come, con la propria condotta di fuga, prima in auto, in spregio della altrui incolumità, e poi di aggressione con calci e pugni al sovrintendente di polizia che cercava di bloccarlo, l'imputato abbia posto in essere atti di resistenza a pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie mansioni così cagionando lesioni personali al medesimo.

Infine deve essere ritenuto anche il reato di ricettazione, contestato dal pubblico ministero sub d), non essendovi dubbi circa la provenienza delittuosa della vettura utilizzata per la fuga e, per quanto in precedenza argomentato, circa la consapevolezza da parte dell'imputato di avere ricevuto e utilizzato un veicolo di provenienza furtiva.

Passando al trattamento sanzionatorio occorre considerare come

⁵ Ossia il giorno dell'arresto

correttamente il pubblico ministero ha ritenuto configurabile l'istituto della continuazione ex art. 81 cpv c.p. solo con riferimento ai capi sub a), b), c) evidentemente tutti uniti dall'unico disegno criminoso di garantire all'imputato attraverso la fuga la sua permanenza sul territorio italiano.

La ricettazione del veicolo, non avendo nulla a che vedere con tale disegno, evidentemente maturato nella consapevolezza dell'imputato al momento in cui venne fermato dalle forze di polizia per essere sottoposto a controllo, dovrà invece essere al medesimo imputata a titolo di concorso materiale.

Inoltre dovrà essere considerato che né dalla grave condotta posta in essere dall'imputato, né dal suo comportamento processuale e nemmeno dalla lettura del corposo certificato penale possono essere tratti elementi da valorizzare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Quantificando le pene, avuto presente il criterio indicato dall'art. 133 del codice penale, la considerazione che l'imputato risulta gravato da recidiva reiterata, specifica, nei cinque anni porta a fissare la pena per il più grave, tra quelli in continuazione, reato sub a) in due anni di reclusione, aumentati per la continuazione con il reato sub b) a 2 anni e 8 mesi di reclusione, ulteriormente aumentati per la continuazione con il reato sub c) a 2 anni e 9 mesi di reclusione.

Quanto al reato contestato sub d) avuti presenti i criteri di cui all'art. 133 c.p. si stima equo condannare l'imputato alla pena di 2 anni di reclusione ed € 900,00 di multa considerato che la ricettazione di una autovettura non può essere considerata fatto di lieve entità.

La pena da applicare deve quindi essere complessivamente determinata ex

art. 73 c.p. in 4 anni e 9 mesi di reclusione ed € 900,00 di multa pena ridotta per effetto del rito premiale adottato in 3 anni e 2 mesi di reclusione ed € 600,00 di multa.

All'affermazione di responsabilità penale consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere, così come previsto dal terzo comma dell'art. 204 d.l.vo 115/02.

L'applicazione di pena per un periodo non inferiore ai 3 anni importa l'interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 c.p. per la durata di 5 anni.

In ossequio al disposto di cui all'art. 235 c.p. così come modificato dall'art. 1 d.l. 23.05.08 nr. 92, convertito con l. 24.07.08 nr. 124, che ha esteso l'applicazione della originaria misura di sicurezza della espulsione dello straniero anche ai cittadini di stato facente parte dell'Unione Europea e per condanne superiori ai due anni di reclusione, deve essere ordinata l'espulsione dal territorio dello Stato dell'imputato, attesa la sua pericolosità sociale con pericolo di reiterazione di altre gravi condotte delittuose.

Difatti al fine di una corretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen. circa la sussistenza del requisito della pericolosità sociale in capo all'imputato si osserva che al giudice è consentito richiamarsi al fatto costituente reato, inteso nella sua obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assuma connotazioni di significativo rilievo⁶. E tale, per quanto anzi argomentato in sede di commisurazione della pena, è certamente ipotesi ricorrente nel caso in

⁶ cfr. tra le tante cass., sez. I^a, sent. nr. 5643 del 22.12.93, Rv 196549, in C.E.D. cassazione

esame.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

Lakbir BANGIT

colpevole dei reati ascritti e lo condanna alla pena di 4 anni e 9 mesi di reclusione ed € 900,00 di multa, ridotti per il rito a 3 anni e 2 mesi di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere sostenute.

APPLICA la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, ex art. 29 c.p., per la durata di 5 anni.

APPLICA, ex art. 235 c.p., la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato di Lakbir BANGIT.

Pavia, martedì 18 gennaio 2010

Il giudice
Erminio Rizzi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 27 GEN. 2011

IL CANCELLIERE
E.G. MOLENDINI